



POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI / OPERAI

Polizza n.ro 0000038756

Prodotto RCG13A

Cod.Intermediario A000072957

Intermediario Agenzia Speciale AEC Spa

Contraente CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL

Indirizzo VIA VIGONOVESE N. 115

Comune

PADOVA

Provincia PD

CAP 35127 Part. IVA/Cod. Fisc.

02094430283

Descrizione del Rischio

Vedasi allegato alle condizioni di polizza

Durata del contratto

dalle ore 24:00

del 30/09/2015

alle ore 24:00 del 30/09/2016

Tacito Rinnovo NO

Frazionamento Unico Prossima Quietanza

Non Prevista

Sostituisce la

Coassicurazione NO

Nostra Quota

100%

Coperture Assicurative

Vedasi allegato alle condizioni di polizza

Premio da pagare

Vedasi allegato alle condizioni di polizza

	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio lordo
Rata alla firma in EUR	371,82	37,18	409,00	91,00	500,00
Rate successive in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data di emissione 24/11/2015

Il sottoscritto Intermediario dichiara di ricevere l'importo di

per saldo della presente. 500,00 EUR

Data di incasso

3019/2015



ARISCOM – Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e amministrativa: Via Guido D'Arezzo, 14 – 00198 R O M A Telefono +39 06-85379811 – Telefax +39 06-85305707 – PEC: ariscom@pec.ariscom.it Capitale sociale € 20.000.000,00 I.V. Codice Piscale, Partita Iva e Registro delle Imprese di Roma n. 09549901008 – R.E.A. di Roma n. 1171322 Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2581 del 21.1.2008 Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazioni al n. 1.00163



DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE



Ai sensi e agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile il Contraente dichiara che:

- a) non ha in corso con altre Società polizze per gli stessi rischi garantiti dalla presente;
- b) nell'ultimo biennio non gli sono stati richiesti risarcimenti da terzi in relazione all'attività assicurata oltre a quanto eventualmente dichiarato nel questionario
- c) nell'ultimo biennio non gli sono state annullate da altre Società polizze a garanzia dello stesso rischio.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle "Norme che regolano l'assicurazione" : Art. 8 – Recesso in caso di sinistro



La presente polizza è stata redatta in TRE originali ad un solo effetto ed è composta da 11 Pagine che il Contraente dichiara di ricevere ed accettare.

IL CONTRAENTE

CABISRL

LA SOCIETA'
ARISCOM

Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Il Contraente dichiara di :

aver ricevuto il "Fascicolo Informativo" composto dalla Nota Informativa comprensiva del glossario, dalle Condizioni di Assicurazione, e dal Modulo di proposta (ove previsto) predisposto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35 del 26.05.2010.

aver ricevuto l'informativa ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali ed ai sensi degli articoli 23, 26 e 43 del codice e acconsente al trattamento dei dati sensibili che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice .

IL CONTRAENTE





DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione
- per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Società": l'impresa assicuratrice;
- per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "Cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.)

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stata pagata; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato e il Contraente devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).



Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo puo' comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società può recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore all'anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

038756 Pagina 2 di 10



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per:

- ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dell'art.13 del D.Lgs. 23/02/2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23/02/2000 n.38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un' invalidità permanente non inferiore al 5% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124.

La garanzia vale altresì per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste dall'INAIL, mediante l'azione di rivalsa ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965.

Da tale assicurazione sono escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

Art. 13 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi europei, nonché nei territori asiatici facenti parte dell' ex Unione Sovietica. L'assicurazione RCO vale nel mondo intero.

Art. 14 – Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.



Art. 15 - Rischi esclusi dall'assicurazione L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- d) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.
- e) da furto;
- f) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute ;
- g) provocati da soggetti diversi dai dipendenti , borsisti , corsisti, stagisti, della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- h) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- i) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- j) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- k) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ;
- a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- m) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- n) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- o) da detenzione o impiego di esplosivi;
- p) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- q) da amianto.

Art. 16 - Regolazione del premio

a) Determinazione del premio

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni successivi alla emissione della relativa appendice.



b) Premio anticipato

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un'adequata rivalutazione del preventivo.

L'ammontare dell' elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

c) Accertamenti e controlli

La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti

d) Omessa regolazione

- 1. Qualora il contraente :
 - ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione oppure
 - · ometta il pagamento della differenza attiva dovuta alla Società oppure
 - dichiari inesatti o incompleti consuntivi degli elementi variabili e la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive

gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.

 Qualora ricorra quanto previsto ai precedenti punti 1) la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

Art. 17 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende ne delle spese di giustizia penale.

Art. 18 - Franchigia

Fermo quanto indicato nelle singole condizioni speciali e/o aggiuntive resta a carico dell'assicurato l'importo di Euro 250,00 per sinistro e per danneggiato.



Allegato 1 pol. 038756

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L' assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all' Assicurato per danni involontariamente arrecati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante l'utilizzo esclusivamente ricreazionale e sportivo di Multirotori (c.d. Droni) di peso massimo al decollo inferiore ai 2 kg, purché pilotati a vista (con esclusione del pilotaggio FPV) e purché utilizzati nel rispetto del Regolamento Enac – Sezione VII – Aeromodelli – Edizione n. 2 del 16 luglio 2015 o della normativa emessa dalle Amministrazioni Comunali o Autorità Locali. Sono comprese le attività di addestramento, prove, allenamenti, gare, raduni, manifestazioni.

I Multirotori c.d. Droni s'intendono costruiti e/o utilizzati con qualsiasi tipo di propulsione, di comando (ferma l'esclusione del pilotaggio in FPV), di radiocomandi e di frequenze utilizzati dagli assicurati con la presente polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1.Resta inteso che dalla presente assicurazione sono esclusi i danni causati e subiti tra multirotori durante il volo.

Il Contraente è tenuto alla raccolta delle generalità degli assicurati in un file appositamente creato con indicazione del nome, cognome, data di nascita e codice fiscale e matricola del mezzo che dovrà trasmettere all'assicuratore entro l'ultimo giorno del mese con posta certificata. Per l'identificazione dei soggetti assicurati si farà riferimenti ai file suddetti. **Trimestralmente verrà emessa appendice di regolazione del premio.**

Assicurato: l'aderente alla polizza identificato nel file di raccolta assicurati;

Massimale RCT: € 1.000.000,00 per sinistro e anno;

Franchigia per ogni danno e per ogni danneggiato: 250,00

038756 Pagina 10 di 10



APPENDICE DI RINNOVO

Polizza n.ro 0000038756 Appendice n.ro 21740

Atto n° 006 Tipo di frazionamento: Unico

Prodotto RCG13A Scadenza prima rata non prevista

Cod. ⇒bhYfa YXJUf]c A000072957 ⇒bhYfa YXJUf]c Agenzia Speciale AEC Spa

Decorrenza dalle ore 24:00 **del** 30/09/2016 **Scadenza alle ore** 24:00 **del** 30/09/2017

Contraente CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL

IndirizzoVIA VIGONOVESE N. 115ComunePADOVAProvinciaPDCAP 35127Part. IVA/Cod. Fisc.02094430283

Con la presente appendice si conviene tra le parti di rinnovare la presente polizza per il periodo su indicato come da dettaglio del premio che segue. Dopo tale periodo le garanzie cesseranno senza obbligo di disdetta preventiva.

RINNOVO

Su accordo delle parti si provvede al rinnova della presente polizza per il periodo dal 30/09/2016 al 30/09/2017.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

A parziale modifica della "Descrizione del Rischio", si estende la copertura assicurativa anche durante l'utilizzo di "Aeromodelli" di ogni tipo, così come definiti dall'art. 5 del regolamento Enac Ed. 2 del 16/07/2015 e successiva modifiche.

DURATA

A parziale modifica delle condizioni di polizza, la durata della copertura assicurativa, per ciascun aderente assicurato, è di 365 giorni consecutivi, decorrente dalle ore 24,00 del giorno di ricezione della comunicazione di adesione fatta al Contraente per mezzo di posta certificata. Il contraente è tenuto alla raccolta delle generalità degli assicurati in un file appositamente creato con indicazione del nome, cognome e codice fiscale che dovrà trasmettere all'assicuratore entro l'ultimo giorno del mese per mezzo di posta certificata .

IL CONTRAENTE	LA SOCIETA
	APISCOM.

Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Premio da regolare per cas	emio da regolare per cassa							
	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio lordo			
Premio alla firma in EUR	371,82	37,18	409,00	91,00	500,00			
Premio rate succ. in EUR	-	-	-	-	-			

Data di emissione 21/09/2016

Il sottoscritto intermediario dichiara di regolare per cassa l'importo di

500,00 EUR a saldo della presente appendice.

Data di incasso L'INTERMEDIARIO

